

CONSORZIO STRADA FORESTALE ARBEDO

c/o Cancelleria comunale di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo

Regolamento d'uso della strada forestale Arbedo - Orbello - bivio Monti di Cò

IL CONSORZIO STRADA FORESTALE ARBEDO

in applicazione

- della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991
- dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992
- della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998
- del Regolamento d'applicazione alla legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento, in applicazione delle normative cantonali e federali in materia forestale, ha lo scopo di disciplinare:

- l'uso della strada forestale Arbedo-Orbello-bivio Monti di Cò (in seguito strada), di proprietà del Consorzio strada forestale Arbedo (in seguito Consorzio);
- le tasse da prelevare a parziale finanziamento delle spese di manutenzione della suddetta strada.

Art. 2 Chiusura al traffico

1. Il transito con veicoli a motore sulla strada è vietato ai non autorizzati.
2. Il transito per uso forestale, agricolo e d'interesse pubblico, è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento; quello eccezionale è invece autorizzato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
3. La strada è sbarrata al transito di veicoli a motore di qualsiasi genere, tramite una barriera a valle e una a monte, chiuse a chiave, nonché la posa di un cartello di divieto d'accesso, munito della dicitura "Transito ammesso ai soli autorizzati".

Art. 3 Utenti abilitati con autorizzazione ordinaria

La Delegazione consortile rilascia un'autorizzazione di transito agli utenti abilitati all'uso della strada secondo le norme forestali in vigore e meglio:

- Servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso;
- Servizi federali, cantonali, comunali e altri enti pubblici, nell'ambito delle loro attività d'interesse pubblico;
- Comune e aziende municipalizzate di Arbedo-Castione, per i lavori di manutenzione delle proprie opere;
- Patriziato di Arbedo per la gestione dei boschi e dei propri beni amministrativi;
- Imprese, enti, ecc. con incarichi ufficiali di manutenzione, pulizia, ecc. della strada o dei sentieri nel perimetro, nell'ambito di queste necessità o con scopi di pubblica utilità;
- Proprietari, gestori e imprese che effettuano interventi selvicolturali, fino a 7 giorni consecutivi, a fondi serviti dalla strada;
- Gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada;

Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale

1. La Delegazione consortile può rilasciare un'autorizzazione eccezionale di transito:
 - ai cacciatori per il recupero della selvaggina;
 - ai proprietari di beni immobili in Valle di Arbedo;
2. Qualora la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongono, la Delegazione consortile, in accordo con l'Ufficio forestale di zona, può autorizzare, in casi particolari e giustificati, l'accesso ad altri utenti.
3. L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'utilizzo regolata all'art. 6 del presente regolamento.
4. Il giorno dell'annuale festa dei Patrizi di Arbedo la strada rimane aperta al pubblico.
5. La Delegazione consortile può fissare fino a 4 giorni l'anno, l'apertura della strada al pubblico.

Art. 5 Autorizzazioni di transito

A. Richiesta

1. Richieste di transito fino a 7 giorni consecutivi vanno formulate per iscritto direttamente alla segreteria del Consorzio, la quale rilascia per iscritto l'eventuale autorizzazione.

CONSORZIO STRADA FORESTALE ARBEDO

c/o Cancelleria comunale di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo

2. Tutte le altre richieste di transito vanno formulate per iscritto, sull'apposito formulario, alla Delegazione Consortile, che rilascia per iscritto l'eventuale autorizzazione.

B. Autorizzazione

1. L'autorizzazione di transito è personale e non trasferibile, salvo all'interno del nucleo familiare dell'avente diritto.
2. L'autorizzazione deve sempre essere riposta, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo e autorizza il transito di un solo veicolo.
3. La concessione di un'autorizzazione dà diritto al beneficiario di ottenere una chiave per l'apertura delle barriere e di una copia del presente Regolamento.

Art. 6 Tasse d'utilizzo

1. **Sono esenti da tassa: gli utenti abilitati al transito con autorizzazione ordinaria**

2. **Sono soggetti alle seguenti tasse: gli utenti abilitati al transito con autorizzazione eccezionale¹**

- | | |
|--|---|
| a) Proprietari o utilizzatori di beni immobili in Valle d'Arbedo | da fr. 150.- a fr. 320.- l'anno |
| b) Proprietari o utilizzatori di beni immobili in Valle d'Arbedo e cacciatori per il recupero della selvaggina | da fr. 10.- a fr. 20.- al transito |
| c) Altri utenti autorizzati (art. 4 cpv. 2) | da fr. 10.- a fr. 30.- al transito |
| d) Manifestazioni particolari | da fr. 50.- a fr. 500.- la volta tenuto conto dell'importanza dell'occupazione e del transito |

2. Possono essere rilasciate al massimo due autorizzazioni d'uso annuale supplementari a componenti del nucleo familiare di un avente diritto. In questo caso la tassa dovuta ammonta al 20% della relativa tassa base.

3. La Delegazione consortile stabilisce l'ammontare delle tasse, entro i minimi e massimi determinati dal cpv. 2, considerando un grado di copertura di circa il 30% dei costi di manutenzione corrente risultanti dal preventivo.

Art. 7 Chiavi della barriera

1. Il segretario del Consorzio tiene aggiornato il registro delle chiavi in circolazione, che può essere visionato, su richiesta verbale, dalla Sezione forestale.
2. Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave, cauzione compresa, sono integralmente a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 8 Disposizioni particolari

1. L'avente diritto s'impegna a chiudere le barriere immediatamente dopo il transito. In nessun caso può lasciarle aperte.
2. Il Consorzio non si assume nessuna responsabilità per incidenti dovuti allo stato della strada.
3. Limitazioni o sospensioni del godimento della strada, conseguenti a esigenze di manutenzione o di forza maggiore, non danno diritto all'utente di pretendere indennità di sorta. Il Consorzio non si assume responsabilità a tal riguardo.
4. Il mancato godimento dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa d'uso.
5. La pulizia della neve dal campo stradale è vietata, salvo casi eccezionali, da definire dal Consorzio o dall'Ufficio forestale di zona, volta per volta.
6. Sulla strada è ammesso il transito con i veicoli a motore con un peso e una larghezza massima di 28 tonnellate, rispettivamente 2.3 metri. La delegazione consortile può concedere deroghe.²

Art. 9 Disposizioni penali³

1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono perseguite dal Consorzio conformemente agli art. 145 e segg. (Titolo IV) della Legge organica comunale.
2. stralciato

¹ Cpv. modificato il 25 giugno 2013, approvazione CdS n° 5747, 5 novembre 2013

² Cpv. modificato il 25 maggio 2023, approvazione CdS n° 4587, 27 settembre 2023

³ Art. modificato il 21 giugno 2016, ratifica SEL 27 luglio 2016

CONSORZIO STRADA FORESTALE ARBEDO

c/o Cancelleria comunale di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo

Art. 10 Titolo esecutivo

Tutti i tributi e multe contemplati nel presente Regolamento sono parificati a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e art. 58 della Legge cantonale di attuazione della LEF.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea consortile in data 27 aprile 2006 e 22 novembre 2007 ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Arbedo, 8 novembre 2023

Per il Consorzio strada forestale Arbedo

Il Presidente:

Marco Kraushaar

Il Segretario:

Ivan Jurcevic